

4. Quarto motivo di ricorso, relativo ad un errore di valutazione e alla violazione degli articoli 12a e 24 del Regolamento del personale.

Nella domanda di risarcimento, la ricorrente espone l'illecito commesso dal convenuto, il danno da essa subito e il nesso tra l'illecito e il danno.

Ricorso proposto il 3 aprile 2020 — JD / BEI

(Causa T-166/20)

(2020/C 201/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JD (rappresentante: H. Hansen, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione che (i) impone al ricorrente di firmare un addendum al suo contratto di lavoro rinunciando a determinati diritti di sicurezza sociale e (ii) gli impedisce di entrare in servizio presso la BEI a meno che non firmi detto addendum;
- imporre quindi alla convenuta di ritirare la sua lettera che propone tale addendum e la relativa richiesta che il ricorrente firmi l'addendum in questione come condizione preliminare per l'entrata in servizio;
- imporre alla convenuta di consentire al ricorrente di entrare in servizio alla BEI con remunerazione retroattiva e benefici a partire dalla data contrattuale di entrata in servizio;
- condannare la sola convenuta alle spese; e
- riservare al ricorrente ogni altro diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati.
 - La convenuta avrebbe violato l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725 ⁽¹⁾. Essa ha utilizzato le risposte ad un formulario medico per limitare la copertura in caso di decesso e invalidità, anche se l'avviso sulla protezione dei dati nel questionario non dichiarava che esso sarebbe potuto essere utilizzato a tale scopo.
2. Secondo motivo, vertente sull'assenza di fondamento giuridico per l'esclusione dalla copertura prevista dalla BEI.
 - La convenuta avrebbe violato l'articolo 33d delle Staff Regulations II e l'articolo 9.1.2 delle Staff Rules. Il fondamento giuridico su cui si basa la BEI (articolo 6, paragrafo 1, delle Pension Scheme Regulations) non può ragionevolmente essere inteso nel senso proposto dalla BEI. Tale fondamento non tiene conto della definizione e dello scopo dichiarato della valutazione medica preliminare all'assunzione, come definiti nell'articolo 2.1.1.A dell'allegato X delle Staff Rules.

3. Terzo motivo, vertente sull'assenza di fondamento giuridico per l'obbligo di sottoscrivere un addendum.
- La convenuta avrebbe violato l'articolo 13 delle Staff Regulations II. Non emerge da alcuna norma delle disposizioni della BEI l'obbligo per una persona, la quale abbia sottoscritto un contratto di impiego con la BEI e sia stata considerata idonea a lavorare dal medico del lavoro della stessa, di sottoscrivere un addendum al suo contratto di lavoro rinunciando a determinati diritti di sicurezza sociale (nella specie alla copertura in caso di decesso e invalidità).
4. Quarto motivo, vertente sulla discriminazione e, segnatamente, sulla violazione degli articoli 21, paragrafo 1, e 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Mediante la decisione impugnata, la convenuta mirerebbe a non riconoscere diritti di sicurezza sociale fondamentali (nella specie la copertura in caso di decesso e invalidità) al ricorrente sulla base di caratteristiche generiche percepite e/o presunta disabilità. Nel richiedere che il ricorrente rinunci a tali diritti di sicurezza sociale a pena di risolvere il suo contratto di lavoro, la BEI ha agito in violazione dei diritti fondamentali del ricorrente. Il comportamento della convenuta è discriminatorio nella misura in cui mira a limitare i diritti di sicurezza sociale fondamentali del ricorrente per motivi arbitrari (l'esistenza di un rischio «molto/estremamente basso» di invalidità in futuro) e per un periodo arbitrario (5 anni).

(¹) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

Ricorso proposto il 7 aprile 2020 — JE / Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

(Causa T-180/20)

(2020/C 201/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JE (rappresentante: N. Forwood, QC)

Convenuti: Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea, datata 29 gennaio 2020, come pubblicata dal Consiglio nel suo documento recante il riferimento XT 21018/20;
- condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che l'atto adottato dai convenuti debba essere parzialmente annullato per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati e delle norme di diritto relative alla loro applicazione, nonché per sviamento di potere.
